



Decreto Dirigenziale n. 260 del 11/10/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA "SUOLIFICIO ORMA S.R.L." CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CASORIA ALLA VIA N. SAURO, 30 PER L'ATTIVITA' DI SUOLIFICIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Società **"SUOLIFICIO ORMA s.r.l."** con sede operativa nel **Comune di Casoria alla via N. Sauro, 30**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di **suolificio** ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"utilizzo di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno"**, con l'utilizzo di 8 kg/g di collante pronto all'uso e di 0,5 kg/g di diluente per collanti e per pulizia, e **"lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg"**, con l'utilizzo di 5,0 kg/g di prodotto colorante a base acquosa;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 12/10/2009 con prot. 872836 ai sensi del D.P.R. 25/07/91, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi svoltasi in data 24/06/2011 il cui verbale si richiama:

a.1. il rappresentante del Comune ha confermato il parere favorevole, trasmesso con nota del 16/03/2010, prot. 834443;

a.2. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;

a.3 ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;

a.4. l'Amministrazione precedente ha assegnato all'ARPAC un termine di 20 gg., dalla data di notifica del verbale, per trasmettere il proprio parere;

CONSIDERATO

a. che è trascorso il periodo concesso all'ARPAC, senza che la stessa abbia manifestato il proprio parere, per cui ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considera acquisito l'assenso;

b. che dalla relazione tecnica allegata all'istanza si evince che le fasi di incollaggio e pulizia, per le quali saranno utilizzati prodotti che possono dar luogo ad emissioni potenzialmente inquinanti dovute all'evaporazione dei solventi in essi contenuti, saranno svolte presso postazioni fisse asservite a sistema di aspirazione all'uopo installato, attraverso il quale l'effluente captato sarà convogliato all'impianto di depurazione dotato di filtri in fibra sintetica (in ingresso ed in uscita) e filtri a carbone attivo (n. 8 cartucce pari a circa 200 kg), e che i valori degli inquinanti residui immessi in atmosfera rientrano nei limiti dell'All. I, Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, lo stabilimento della Società **“SUOLIFICIO ORMA s.r.l.” con sede operativa nel Comune di Casoria alla via N. Sauro, 30**, esercente attività di suolificio con l'obbligo per la ditta ad effettuare il controllo delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di autorizzare lo stabilimento della Società **“SUOLIFICIO ORMA s.r.l.” con sede operativa nel Comune di Casoria alla via N. Sauro, 30**, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **“utilizzo di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno”**, con l'utilizzo di 8 kg/g di collante pronto all'uso e di 0,5 kg/g di diluente per collanti e per pulizia, e **“lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg”**, con l'utilizzo di 5,0 kg/g di prodotto colorante a base acquosa; così come di seguito specificate:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/m ³	Flussi di massa g/h	Portata m ³ /h	Sistemi di abbattimento
E1	Incollaggio e pulizia	solventi classe V	17,5	175	10000	filtri in fibra sintetica + filtri a carbone attivi

2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

2.2. l'altezza del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri;

2.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.4. contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata

all'istanza;

2.5. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.6. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;

2.7. provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:

- 2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5, la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - 2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.9. rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di notificare il presente provvedimento alla Società **"SUOLIFICIO ORMA s.r.l."** con sede operativa nel Comune di Casoria alla via N. Sauro, 30, esercente attività di suolificio;

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casoria, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi